

# Utili extracontabili accertabili solo con prove circostanziate e puntuali

Giuseppe D'Amico Patrizio De Matteis

I costi indeducibili accertati in capo ad una società a ristretta base azionaria (società il cui controllo è in mano a un piccolo numero di azionisti o soci) consentono all'agenzia delle Entrate di presumere la distribuzione di utili in capo ai soci. Tale presunzione utilizzata dal Fisco in modo automatico non è stata applicata da parte della Corte di giustizia di primo grado di Bari (presidente Miccolis, relatore Mazzaraco) nella sentenza n. 335/5/2025.

Secondo i giudici l'amministrazione finanziaria è tenuta a provare, con riscontri oggettivi e circostanziati (ad esempio, attraverso le movimentazioni finanziarie della società, gli incrementi patrimoniali o le spese significative) l'effettiva percezione degli utili extracontabili da parte del socio, come previsto dal nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992, introdotto con legge 130/2022. Tale norma sancisce che la presunzione di distribuzione di utili extracontabili sia dimostrata con riscontri contabili concreti. In caso contrario, ci troveremmo di fronte ad una forzatura in quanto il costo indeducibile accertato in capo alla società a ristretta base partecipativa verrebbe automaticamente considerato come un ricavo distribuito ai soci.

Nel motivare la decisione, i giudici di primo grado hanno affermato che il maggior utile accertato dal Fisco ha comportato esclusivamente un incremento della base imponibile della società e non una maggiore disponibilità per il socio, essendosi trattato di un costo effettivamente sostenuto.

La sentenza si allinea ad altre pronunce che hanno censurato la presunzione di distribuzione degli utili e richiesto un onere probatorio più stringente rispetto al passato per evitare un ingiustificato automatismo (tra le varie, Cgt Milano n. 2969/15/2023 e Cgt Salerno n. 6013/6/2024, che hanno annullato i rispettivi atti di accertamento impugnati per effetto dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992).

Tale indirizzo, tuttavia, si scontra con la posizione dei giudici della Suprema corte (tra le varie, si vedano l'ordinanza di Cassazione, sezione V, del 17 agosto 2023, n. 24719, e la sentenza, sezione V, del 30 gennaio 2024, n. 2752) secondo i quali, in presenza di una società di capitali a ristretta base sociale, risulta presente la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili conseguiti e non dichiarati, in quanto si è di fronte ad un vincolo di solidarietà tra i soci tale da presumere la conoscenza della gestione societaria.

Per la Cassazione, affinché la presunzione possa operare, è sufficiente che la titolarità delle azioni e l'organizzazione aziendale siano concentrate in una stretta cerchia personale o familiare, che implica una indubbia conoscenza delle attività di controllo

da parte dei soci. Ne consegue che, la prova contraria volta a superare la presunzione, debba ricadere sempre in capo al socio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA